

CASE DI QUARTIERE: INDIRIZZI RELATIVI ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI.

Premessa

Le case di quartiere sono strutture ibride riconducibili al modello dell'amministrazione condivisa. La loro gestione è affidata ad un ente del terzo settore che esercita la sua autonomia in costante raccordo e confronto con il Comune. Il modello di riferimento si discosta da quanto previsto in generale in merito all'affidamento di spazi a soggetti terzi poiché le Case di Quartiere non si limitano a perseguire autonomamente finalità di interesse generale concordate con l'Ente ma rappresentano una infrastruttura a disposizione della comunità pensata per agevolare le persone nell'esercizio delle loro prerogative sociali. Ciò necessariamente postula:

1. una costante condivisione tra Comune e soggetto gestore di informazioni al fine di poter costruire e mantenere aggiornata l'analisi dei bisogni e delle potenzialità sociali del territorio di riferimento;
2. un'attitudine da parte del Comune a supportare le Case di Quartiere: capacità di ascolto e affiancamento, semplificazione degli adempimenti burocratici, rafforzamento della capacità attrattiva della casa attraverso la realizzazione di attività e servizi riconducibili all'Ente;
3. standard di trasparenza molto elevati nella gestione della Casa di Quartiere e forte orientamento alla rendicontazione sociale - garanzie indispensabili per consentire al Comune di supportarne adeguatamente le attività;
4. un regime specifico in ordine all'accessibilità delle Case di Quartiere che, pur essendo spazi concessi ad un soggetto terzo, risultano aperte alla libera fruizione da parte dei cittadini e non ai soli soci. La frequentazione della Casa in qualità di socio rappresenta un valore aggiunto molto importante poiché irrobustisce la dimensione democratica della gestione, favorisce i meccanismi di ricambio nell'esercizio delle responsabilità e consolida i legami con la casa e tra le persone. Lo status di socio consente inoltre la fruizione di attività e servizi che il gestore configura come riservati ai soci. Tra questi rientra evidentemente anche la somministrazione ad eccezione dei casi in cui, come previsto nel seguito del presente documento, sussistano le condizioni per attivare un'attività di somministrazione aperta al pubblico. Gli spazi della Casa di Quartiere devono comunque risultare liberamente accessibili da parte dei cittadini che vogliano esercitare socialità o partecipare ad attività od eventi realizzati dal Comune e in ogni caso qualificati come aperti al pubblico.

Gli indirizzi contenuti nel presente documento hanno dunque lo scopo di guidare la definizione dei contenuti delle convenzioni per la gestione delle case di quartiere affrontando i singoli profili di specificità che - alla luce delle considerazioni che precedono - la formalizzazione di questo modello ibrido di relazione tra Comune e soggetto gestore chiamano in causa.

RAPPORTI CON IL QUARTIERE

Il Quartiere rappresenta la sede per la governance del percorso Case di Quartiere e per la definizione - attraverso le convenzioni - delle modalità di gestione delle medesime, che devono essere improntate - sulla base degli indirizzi del Consiglio di quartiere espressi nel Programma obiettivo e in specifici atti di indirizzo - ad una coprogettazione costante e dinamica tra il Quartiere, i gestori e le realtà del territorio al fine di inserire la programmazione della Casa di Quartiere all'interno del quadro più ampio di interventi e progetti volti alla cura della comunità locale e del territorio promossi dal Quartiere.

Il Gestore ha il compito di condurre la Casa di Quartiere in forma autonoma e l'eventuale area ortiva ad essa aggregata, nel rispetto del Manifesto delle Case di Quartiere di Bologna, del pluralismo, nell'ambito delle linee di indirizzo sulla programmazione delle attività e sull'uso degli spazi concessi approvate dai Consigli di Quartiere e concordate periodicamente – nelle modalità definite in convenzione - con il Quartiere. Ha altresì il compito di garantire la funzione sussidiaria della Casa di Quartiere quale servizio comunale autogestito e aperto al territorio, realizzando le attività proposte al Quartiere e perfezionate in sede di coprogettazione.

Il Quartiere si riserva l'utilizzo gratuito degli spazi della Casa di Quartiere per finalità istituzionali o per interventi e progetti di interesse del Quartiere, concordandone le modalità nella convenzione con il Gestore. Il limite di giornate va individuato per ogni singola Casa di Quartiere in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo della stessa tenendo conto dell'impatto che tale quantificazione determina in ordine alla gestione. Inoltre, per valorizzare le Case quali luoghi strategici trasversali di coesione e solidarietà tra le persone, al fine di rafforzare in particolare il legame con le fasce più fragili della popolazione, l'Amministrazione, d'intesa con le singole Case, e salvaguardandone le compatibilità gestionali ed economiche, si riserva l'inserimento di attività e servizi quali ad esempio i servizi e le attività rispondenti alla sfera del welfare di prossimità nell'ambito dei finanziamenti europei PN Metro Plus e città medie sud 2021 - 2027.

Il Gestore può stipulare – in raccordo con il Quartiere nelle modalità definite in convenzione - accordi di collaborazione con enti, istituzioni, soggetti associativi e civici presenti sul territorio, al fine di valorizzare gli spazi della Casa di Quartiere attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative, rassegne e simili.

Gli accordi di collaborazione sopra citati definiscono le modalità in cui i soci di altre associazioni o gli utenti delle istituzioni coinvolte possono frequentare la Casa di Quartiere in relazione alle iniziative oggetto dell'accordo e gli impegni dei soggetti a contribuire pro quota agli oneri diretti ed indiretti della gestione.

La programmazione annuale delle attività della Casa di Quartiere deve essere presentata al Quartiere competente entro il 31/12.

La programmazione delle attività potrà essere modificata e integrata durante l'anno previa comunicazione al Quartiere.

Entro il 30/04 e comunque compatibilmente con i tempi previsti dalla legge per la presentazione del bilancio consuntivo, di ogni anno il gestore dovrà presentare al Quartiere il rendiconto consuntivo della Casa di Quartiere, la rendicontazione sociale delle attività svolte e il piano di reinvestimento degli utili concordato preventivamente con il Quartiere nelle modalità definite in convenzione.

Trasparenza

Tutti i documenti relativi alle Case di Quartiere (Convenzioni, Accordi, Programmazione delle attività, Rendicontazione finanziaria e sociale, modalità di richiesta, condizioni e utilizzo degli spazi delle Case di Quartiere da parte di terzi, convocazioni e verbali delle assemblee civiche delle Case di Quartiere, ecc.) sono pubblicati, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, nella sezione Partecipa del sito Iperbole Rete Civica.

Assemblea Civica della Casa di Quartiere

Per ciascuna Casa di Quartiere è istituita un'Assemblea civica con la finalità di coinvolgere cittadini e realtà del territorio nella vita della Casa di Quartiere attraverso proposte,

espressione di bisogni ed partecipazione attiva alla realizzazione delle attività. Il ruolo dell'Assemblea Civica è consultivo.

La partecipazione alla stessa è, nello specifico, aperta, previa registrazione, ai soggetti indicati dallo Statuto Comunale quali titolari dei diritti di partecipazione ed in particolare:

- i cittadini e le cittadine residenti nel Quartiere dove ha sede la Casa che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- i cittadini e le cittadine non residenti, ma che nel Quartiere esercitino la propria attività di lavoro, di studio o volontariato;
- le persone straniere e le persone apolidi residenti nel Quartiere o che vi svolgano la propria attività di lavoro, di studio o volontariato.

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente del Quartiere o suo/a delegato/a.

L'Assemblea Civica della Casa di Quartiere dovrà essere convocata dal Quartiere, sentita la Casa di Quartiere, almeno due volte l'anno, indicativamente:

- in ottobre/novembre ai fini della presentazione di proposte per il piano delle attività da svolgere nella Casa di Quartiere per l'anno successivo;
- in aprile/maggio per l'illustrazione del Bilancio consuntivo della Casa di Quartiere, della rendicontazione sociale delle attività svolte unitamente al piano di reinvestimento degli utili, precedentemente presentati al Quartiere.

Delle sedute dell'Assemblea è redatto apposito verbale.

GESTIONE DELLA CASA DI QUARTIERE

Il soggetto gestore

Il soggetto gestore della Casa di Quartiere può essere un singolo ente del terzo settore ovvero una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita ad hoc ovvero una Associazione di promozione sociale costituita ad hoc di cui saranno soci le associazioni della compagine di progetto risultante dalla fase della coprogettazione.

Il soggetto gestore potrà comunque stipulare – con le modalità definite in convenzione - accordi di collaborazione con altri soggetti associativi e civici, enti e istituzioni in cui definiscono quanto necessario in relazione a specifiche attività od iniziative da svolgere all'interno della Casa.

Al soggetto gestore sono affidati i seguenti compiti (in caso di soggetto gestore in forma di ATS i seguenti compiti sono affidati all'organizzazione capofila):

- la sottoscrizione in nome e per conto dell'associazione degli atti necessari per la gestione della Casa di Quartiere;
- la presentazione della programmazione annuale delle attività della Casa di Quartiere;
- la responsabilità e nel caso di ATS anche il coordinamento della rendicontazione delle attività svolte;
- la redazione dei documenti finanziari, se del caso integrati, relativi al preventivo ed al consuntivo della gestione finanziaria della Casa di quartiere;
- nel caso di un soggetto gestore unico, la gestione amministrativa generale, ivi compreso l'apporto dei soggetti convenzionati alle attività e alle spese per la gestione

della Casa di quartiere;

- nel caso di un soggetto gestore associativo, il coordinamento amministrativo, la gestione amministrativa generale e le modalità di contribuzione dei soggetti componenti l'ATS ovvero l'APS di secondo livello, alle attività e alle spese per la gestione della Casa di Quartiere;
- il coordinamento generale delle attività svolte nella Casa di Quartiere;
- la potestà di partecipare a bandi di finanziamento gestendo i relativi adempimenti amministrativo contabili.

Associazione temporanea di scopo

Nel caso la gestione venga affidata a più soggetti associativi può essere costituita una Associazione Temporanea di Scopo (ATS), fermo restando che l'Associazione responsabile in via diretta dei rapporti convenzionali con il Quartiere è l'ente del terzo settore appartenente alla compagine in coerenza a quanto sarà emerso in fase di progettazione condivisa per la gestione della Casa di Quartiere.

L'ATS è, infatti, una forma giuridica 'snella' e 'temporanea' che risponde alle esigenze di collaborazione ed integrazione tra soggetti di diversa natura al fine dello svolgimento di un progetto comune; prevede un mandato di rappresentanza ad una organizzazione capofila nei confronti del Comune, conferito ai fini della conduzione della Casa di Quartiere.

L'atto di costituzione dell'ATS, da redigere nelle forme della scrittura privata registrata e da allegare alla convenzione, deve indicare come capofila l'ente del terzo settore appartenente alla compagine in coerenza a quanto sarà emerso in fase di progettazione condivisa per la gestione della Casa di Quartiere.

L'atto di costituzione dell'ATS deve inoltre prevedere i seguenti elementi:

- la disciplina in caso di recesso od esclusione dei soggetti facenti parte l'ATS:

l'ente del terzo settore capofila stipula la convenzione in nome e per conto dell'ATS. In caso di recesso dell'ente del terzo settore capofila il Comitato di Gestione dovrà dare immediata comunicazione al Quartiere che valuterà insieme ai componenti del Comitato di Gestione rimanenti che: risultino titolari, da soli, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione; siano in grado di assicurare il corretto svolgimento delle attività residue; venga scelto un nuovo capofila all'interno della compagine dei soggetti rimanenti che possieda i requisiti previsti dall'avviso e dalla convenzione per il soggetto capofila. Nel caso la valutazione dei suddetti elementi risultasse negativa il Comitato di Gestione decade e sarà pertanto necessario emanare un nuovo avviso pubblico o riaprire la fase di progettazione condivisa.

Eventuali mutamenti della compagine (altri soggetti) non dovranno comportare mutamenti dell'assetto delle attività e della programmazione concordata con il Quartiere;

Comitato di Gestione

La Casa di Quartiere è gestita dal relativo Comitato di Gestione, ai lavori del Comitato di Gestione può essere richiesta la presenza del Quartiere.

Nelle sedute il cui ordine del giorno preveda la discussione del bilancio e la programmazione annuale delle attività devono essere invitati il Presidente ed il Direttore del Quartiere o loro delegati.

I componenti del Comitato di gestione hanno diritto ad accedere a tutta la documentazione relativa alle attività della Casa di Quartiere.

Nel caso la gestione venga affidata ad un singolo ente del terzo settore il Comitato di Gestione è costituito dal consiglio direttivo dell'ETS concessionario e dai referenti delle realtà che collaborano stabilmente alla gestione della Casa di Quartiere nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 4 dello schema di convenzione, ed è presieduto da un membro eletto tra i suoi componenti.

Nel caso la gestione venga affidata ad una ATS ovvero ad una APS di secondo livello, il Comitato di Gestione è costituito dai rappresentanti legali o delegati dei soggetti partecipanti ed è presieduto dal rappresentante legale/delegato dell'ETS capofila.

Gestione finanziaria

La Casa di Quartiere rappresenta un progetto autonomo dal punto di vista finanziario, tutte le operazioni finanziarie relative alla Casa di Quartiere devono fare riferimento ad un conto corrente dedicato. In particolare:

- in caso le finalità e le attività del soggetto gestore coincidano esclusivamente con la gestione della Casa di Quartiere il conto corrente potrà coincidere con quello già attivato del soggetto gestore;
- in caso di soggetto gestore le cui finalità e attività risultino ulteriori e diverse rispetto alla gestione della Casa di Quartiere sarà necessario fare riferimento ad un conto corrente dedicato;
- in caso di gestione assegnata a più soggetti associativi sarà necessario fare riferimento ad un conto corrente dedicato, salvo che non sia diversamente previsto nell'atto di costituzione dell'ATS.

I componenti del comitato di gestione possono prendere visione di tutte le movimentazioni bancarie relative alla gestione della Casa di Quartiere.

Gestione dell'area ortiva annessa alla Casa di Quartiere (laddove presente)

Le aree ortive comunali annesse alle Case di Quartiere assumono rilevanza sociale in quanto luoghi di integrazione e partecipazione attiva, risorse per la comunità aperte ai cittadini e presidi di salvaguardia ed educazione ambientale. In questo quadro il Soggetto gestore si impegna a garantire la fruizione ortiva quale servizio comunale autogestito dai frequentatori.

Pertanto tutti i cittadini che hanno stipulato un contratto in comodato per l'utilizzo di un lotto ortivo dovranno coltivare l'appezzamento assegnato nel rispetto delle disposizioni adottate dall'Associazione e del Regolamento per la conduzione e la gestione dei terreni adibiti ad aree ortive, tenendo la zona ortiva con la massima cura sotto l'aspetto estetico, evitando ogni possibile situazione di degrado.

Il Quartiere gestisce la procedura di assegnazione dei lotti ortivi liberi ai cittadini richiedenti sulla base di una graduatoria elaborata in conformità ai criteri e con le modalità fissate nel vigente Regolamento comunale, sulla base della disponibilità dei lotti medesimi e sulla base di convenzioni predisposte con i soggetti Gestori, attuatori della gestione dei contratti di comodato con gli assegnatari.

La gestione degli orti deve avvenire nel rispetto delle norme di comportamento previste del vigente Regolamento comunale.

Oneri assicurativi e responsabilità

Il Comune di Bologna in relazione alle Case di Quartiere ha predisposto coperture assicurative, da parte dell'Ente, mediante le seguenti polizze:

- Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera a copertura delle richieste di risarcimento avanzate da terzi e riconducibili a responsabilità civile dell'Ente.

L'ambito della copertura è riferito all'insieme delle attività e competenze istituzionali svolte dal Comune di Bologna. Tra le principali estensioni si segnala la proprietà e/o conduzione di fabbricati, aree verdi ecc.

- Polizza Incendio e rischi accessori a copertura dei danni arrecati a locali, strutture, beni mobili e altri beni di proprietà comunale a seguito di incendio, fulmine, esplosione, scoppio e altri rischi quali eventi atmosferici, eventi socio-politici, eventi catastrofali (alluvioni, inondazioni, allagamenti, terremoto, sovraccarico neve, grandine).

Premesso quanto sopra, i soggetti gestori sono tenuti a stipulare con primario assicuratore:

1. Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera (laddove esistenti) per danni arrecati a terzi, intesi in generale, in relazione alle attività svolte.
Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per sinistro. Tale copertura opera quale garanzia per il gestore stesso.
 2. Incendio e rischi accessori: per danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati in comodato e/o uso a qualsiasi titolo dal Comune di Bologna, mediante garanzia RISCHIO LOCATIVO per un valore (pari al valore "a nuovo" dei beni medesimi) compresa garanzia "Ricorso Terzi", tale valore sarà comunicato dall'Ufficio Reti e Lavoro di Comunità del Quartiere competente;
- per danni arrecati ai propri beni, nei casi in cui i soggetti gestori intendano garantire i beni di proprietà.

Si precisa inoltre che:

- l'obbligo di disporre di polizze relativamente alle iniziative o attività svolte all'interno delle Case di Quartiere e nelle aree di loro pertinenza vale anche per associazioni/soggetti diversi dai gestori;
- la polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'Opera (laddove esistenti) stipulata dal soggetto gestore non garantisce la copertura relativamente a sinistri occorsi in occasione di eventuale attività privata effettuata da persona associata nei locali delle Case (es.: utilizzo sale per eventi privati)
- il tesseramento con il soggetto gestore garantisce la copertura dei soci relativamente alle attività organizzate e gestite dal gestore stesso ma non copre le attività organizzate da altri soggetti (enti, associazioni, etc.) presso gli spazi di pertinenza delle Case di Quartiere; per tali attività i soggetti organizzatori, come sopra specificato, dovranno disporre di adeguata polizza assicurativa per le attività svolte.

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DELLE CASE DI QUARTIERE

1. Somministrazione riservata ai soci

Profili statutari

In relazione agli aspetti statutari delle associazioni di promozione sociale (APS) ai fini della somministrazione di alimenti e bevande considerata non commerciale, si fa riferimento al Codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017, artt. 24, 35 e 85) pertanto gli Statuti dovranno risultare conformi a tale fonte normativa.

Adempimenti amministrativi

In caso di Associazione/Circolo aderente ex art.2 (finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno) e conforme all'art.148 TUIR (per gli aspetti statutari conforme al CTS) sia che questa sia svolta direttamente che da un soggetto terzo:

- non occorre il possesso dei requisiti professionali ex art.71 D.lgs 59/2010;
- non è richiesta la destinazione d'uso E8 dei locali.

In caso di Associazione/Circolo non aderente ex art.3, ma con le caratteristiche di ente non commerciale ex art.148 TUIR (per gli aspetti statutari conforme al CTS):

- solo se l'attività di somministrazione è affidata a soggetti terzi (gestione indiretta) occorre il possesso dei requisiti professionali ex art.71 D.lgs 59/2010;
- è richiesta la destinazione d'uso E8 dei locali.

Per la destinazione d'uso è possibile comunque fare riferimento all'art. 71 del Codice del Terzo Settore

2. Somministrazione in deroga (somministrazione esercitata congiuntamente ad altra attività principale - art. 4 L.R. 14/2003)

La Somministrazione in deroga si configura come attività commerciale liberamente accessibile ai frequentatori della Casa di Quartiere.

L'attività di somministrazione in deroga può essere svolta direttamente dall'ente del terzo settore attraverso la presentazione di apposita SCIA.

Nel caso in cui il soggetto gestore ritenga, in relazione alle sue capacità organizzative, che possa risultare maggiormente funzionale la somministrazione da parte di un soggetto terzo, lo propone al Quartiere che è chiamato ad esprimere parere in merito dettando eventuali indirizzi volti a garantire che la modalità di gestione dell'attività di somministrazione risulti comunque coerente con la funzione sociale della Casa. Il soggetto terzo a cui affidare la somministrazione in deroga dovrà comunque essere individuato in un altro ente del terzo settore.

In questo caso:

- l'ente del terzo settore presenta la SCIA di apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga;
- il soggetto terzo presenta la SCIA di subingresso per affittanza nell'attività di somministrazione in deroga;
- tra i 2 soggetti intercorre una scrittura privata registrata (non notarile).

La somministrazione in deroga non prevede la necessità della specifica destinazione E8 ai fini dello svolgimento dell'attività.

3. Somministrazione a titolo gratuito o ad offerta libera. Se vi è un'offerta di piccolo ristoro a titolo gratuito (con esclusione dell'offerta libera) l'attività di somministrazione può essere effettuata a favore di associati e non, senza la necessità di presentare la SCIA o la Notifica sanitaria, quando tale tipo di somministrazione ha carattere sporadico.

In caso di somministrazione pasti a titolo gratuito o ad offerta libera occorre presentare la notifica ASL se il soggetto erogatore è diverso da colui che gestisce la somministrazione per soli soci.

4. Rapporto con manifestazioni temporanee aperte al pubblico negli spazi esterni

1. Nelle aree esterne di pertinenza recintate della Casa di Quartiere è possibile organizzare manifestazioni temporanee aperte al pubblico con annesse eventuali attività di somministrazione alimenti e/o bevande, di vendita temporanea ed altre attività accessorie consentite, purché sia sospesa, se del caso, momentaneamente l'attività circolistica che – per definizione - è riservata ai soci.

Per il rilascio dell'autorizzazione occorre rivolgersi al SUAP

Nell'ambito di queste manifestazioni si può prevedere anche l'allestimento di stand con un limite temporale di 180 gg. (L.R.15/2013 – Semplificazione della disciplina edilizia).

2. Nelle aree esterne di pertinenza della Casa di Quartiere è possibile l'organizzazione di piccoli eventi sociali, culturali e sportivi, aperti al pubblico e che non necessitano di licenza di pubblico intrattenimento e spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS, come già previsto dall'art. 16 del vigente “ Regolamento sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”.

Questa tipologia di eventi è autorizzata, indipendentemente dalla durata, tramite la presentazione di semplice comunicazione al Quartiere .

3. Le manifestazioni organizzate dalla Casa di Quartiere in aree pubbliche o private gravate di servitù di uso pubblico sono autorizzate dal SUAP o dal Quartiere territorialmente competente in base alle vigenti procedure e ripartizione di competenze;

5. Delimitazione degli spazi per la somministrazione

Essendo la casa di quartiere aperta anche all'accesso di persone diverse dai soci dell'associazione titolare dell'attività di somministrazione a carattere circolistico, occorre delimitare con apposita cartellonistica gli spazi dedicati esclusivamente all'attività di somministrazione e, come tali, accessibili ai soli soci. È possibile posizionare macchinette erogatrici di caffè/alimenti, purché poste in locali diversi da quelli in cui si svolge la somministrazione per soli soci. A livello amministrativo, occorre inviare una semplice comunicazione al Suap.

MANUTENZIONI

Le manutenzioni ordinarie sono a carico del soggetto gestore mentre le manutenzioni straordinarie sono a carico del Comune. Per la distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria si fa rinvio al D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia).

Le esigenze manutentive devono essere tempestivamente segnalate al Comune, secondo le modalità indicate nella convenzione, cui spetta prioritariamente il compito di provvedere con tempestività agli interventi necessari compatibilmente con le risorse disponibili.

Il Comune e il soggetto gestore possono concordare che l'esecuzione di determinati interventi di manutenzione straordinaria siano a carico di quest'ultimo. In tal caso il gestore affida l'esecuzione dell'intervento ad un soggetto in possesso delle necessarie qualificazioni il quale provvederà a rilasciare le certificazioni dovute in ordine alla corretta esecuzione dei lavori. Il rispetto delle predette condizioni esonera il soggetto gestore in ordine ad eventuali responsabilità connesse agli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti.

Per eventuali proposte relative all'abbattimento di barriere architettoniche e apporto di migliorie si fa riferimento, dal punto di vista procedurale, al comma 7 dell'art. 23 del Regolamento sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.